CAMERA DEI DEPUTATI

N. 808

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEONE RAFFAELE, VILLA, RAMPA, ISGRÒ, VINCELLI, BUZZI, BORGHI, ROMANATO, FRANCESCHINI, REALE GIUSEPPE, PITZALIS, TITOMANLIO VITTORIA, BERTÈ, CAIAZZA, FUSARO, SAVIO EMANUELA, ELKAN, FRACASSI, LA PENNA, SARTI, LETTIERI, LATTANZIO

Presentata il 5 dicembre 1963

Norme interpretative e integrative dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429

ONOREVOLI COLLEGHI! — Durante la seconda guerra mondiale, per effetto del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, i concorsi per le carriere statali vennero banditi – quando possibile –, per la sola metà dei posti disponibili e l'altra metà venne accantonata per concorsi da espletarsi alla fine del conflitto, riservati al personale che appunto a causa degli eventi bellici si era trovato impedito a potere partecipare ai concorsi «originari».

Con il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che ribadì alcune norme del predetto regio decreto n. 27 ed altre ne modificò, furono ammessi a partecipare ai concorsi «riservati» anche i combattenti, i mutilati di guerra, i partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia o deportazione, indipendentemente da ogni condizione stabilita dagli articoli 1 e 2 del citato regio decreto n. 27.

Nei riguardi di tali categorie nel 1946 i legislatori vollero usare un trattamento eccezionale, sia come doveroso riconoscimento dei loro meriti, sia considerando l'innegabile condizione di impossibilità in cui gli interessati si erano venuti a trovare per affrontare con adeguata preparazione le prove di esame dei concorsi «originari», o quelle per completare un ciclo di studi interrotto a causa della guerra.

Con l'articolo 7 della legge 23 marzo 1958, n. 165, al personale che si era trovato nelle condizioni previste dal regio decreto n. 27 ovvero del decreto legislativo luogotenenziale n. 141 e che possedeva i requisiti per potere partecipare ai concorsi «originari», fu concessa la retrodatazione della nomina in ruolo alla stessa data delle nomine dei vincitori di quei concorsi.

Durante l'applicazione del citato articolo 7 della legge n. 165 e delle successive norme interpretative, furono riscontrate situazioni degne della massima considerazione che le norme stesse non permettevano di risolvere.

Analogamente avvenne nella applicazione dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, in favore dei perseguitati politici e razziali.

Per colmare le lacune riscontrate, nella passata legislatura furono presentate alcune proposte di legge congiuntamente discusse dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati, la quale approvò in merito

un testo unico, sostitutivo di quelli delle originarie proposte.

Tale testo, che per l'immediata fine della legislatura non potè completare il suo *iter legis*, viene ora riproposto integralmente al vostro giudizio e alla vostra approvazione, con alcune lievi modifiche estensive, che riguardano un ristretto numero di interessati, appartenenti alle benemerite categorie elencate nel decreto legislativo luogotenenziale n. 141 del 1946, nei cui confronti (anche ai sensi degli articoli 3 e 52 della Costituzione), è doveroso annullare i danni subìti nella « posizione di lavoro » per esservi trovati a prestare servizio militare durante l'espletamento dei concorsi « originari » o delle prove di esame per conseguire in tempo utile il titolo di studio necessario a partecipare a tali concorsi.

Poiché gli eventi bellici impedirono anche il normale espletamento biennale dei concorsi per un lungo periodo che va dal 1942 al 1948, concorsi cui avrebbero potuto partecipare coloro che pure in condizioni di estrema difficoltà, proprio durante la guerra erano riusciti a conseguire il necessario titolo di studio – ma troppo tardi perché esso fosse valido per ottenere l'ammissione all'unico concorso originario del 1942 – con l'articolo 7 della presente proposta si vuole annullare il danno subìto agli effetti della carriera per non aver potuto conseguire la nomina in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1944, o 1° ottobre 1946.

Tale norma contrariamente a quanto affermato in taluni ambienti durante la passata legislatura, tiene fermo il principio che la decorrenza della nomina in ruolo debba essere comunque posteriore alla data di conseguimento del titolo di studio necessario.

Si ritiene superfluo illustrare ulteriormente le norme già approvate nella passata legislatura dalla competente Commissione della Camera dei deputati.

Alcune di tali norme sono state semplicemente completate, affinché i concetti in esse contenuti siano estesi al personale docente delle scuole o Istituti di ogni ordine e grado.

Infine, si ritiene opportuno ricordare che con le norme contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 226, furono stabiliti notevoli benefici giuridici e di carriera in favore degli insegnanti « trentanovisti », il cui buon diritto scaturiva unicamente dall'essere stati esclusi nel 1940 dal godimento di benefici concessi al personale non di ruolo in possesso della qualifica di « squadrista ».

Pure riconoscendo l'equità dei benefici concessi al personale indicato nella predetta legge n. 226, i proponenti ritengono doveroso porre in evidenza che tale provvedimento giustamente non stabilì alcuna delle condizioni preclusive al godimento dei benefici stessi, contenute invece nell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e nell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, condizioni che con la presente proposta di legge si vogliono annullare o comunque ridurre entro limiti logici e fondati nei confronti specialmente del personale che per avere servito la Patria in guerra o per aver subìto impedimenti direttamente determinati dagli avvenimenti bellici, non potè conseguire la nomina in ruolo per effetto dei concorsi « originari » banditi o non banditi affatto.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

La disposizione relativa al possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari, contenuta nell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, va interpretata nel senso che detti requisiti dovevano essere posseduti entro i termini stabiliti dai relativi bandi per la presentazione delle domande di ammissione ai predetti concorsi originari.

ART. 2.

Agli effetti della retrodatazione di nomina prevista dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive modificazioni, i diritti scaturienti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, sono estesi a tutto il personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che si trovi nelle condizioni di «assimilato» agli ex combattenti e agli invalidi di guerra.

ART. 3.

La retrodatazione di nomina prevista dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive modificazioni, va riconosciuta anche al personale che si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma terzo del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, qualora abbia ottenuto nei concorsi originari cui ebbe a partecipare, almeno l'abilitazione o l'approvazione o l'inclusione in terna.

La retrodatazione di nomina prevista dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive modificazioni, va riconosciuta indipendentemente dalle condizioni previste dall'articolo 1, comma terzo, del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, al personale che nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del bando di concorso originario cui ebbe a partecipare e la data di pubblicazione della relativa graduatoria, si sia trovato sotto le armi, anche se non per l'intera durata del periodo stesso.

ART. 4.

Al personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, che abbia ottenuto la nomina in ruolo speciale transitorio ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e successive modificazioni, o ne abbia conseguito il diritto senza fruirne perché assunto in ruolo per effetto di altro concorso, è riconosciuta la retrodatazione di nomina prevista dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive modificazioni, ovvero dall'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429 e dalle disposizioni legislative ivi richiamate.

Parimenti la retrodatazione di nomina prevista dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive modificazioni, è riconosciuta, alle stesse condizioni, in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e

artistica, che sia stato assunto in ruolo entro e non oltre il 1° ottobre 1954, ai sensi dell'articolo 22 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740.

ART. 5.

La retrodatazione di nomina prevista dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive modificazioni e dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, va riconosciuta anche al personale che, riuscito vincitore o essendo stato incluso in graduatorie suppletive od avendo conseguito l'approvazione o l'abilitazione nei concorsi indetti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373 o con decreti ministeriali 4 luglio 1947 e 27 aprile 1951, o con l'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 12 agosto 1950, abbia ottenuto la nomina in ruolo per effetto di uno di tali concorsi o successivi, o ai sensi della legge 23 maggio 1956, n. 505 purché si trovi nelle condizioni ed abbia i requisiti richiesti dalle citate leggi 13 marzo 1958, n. 165, e 8 dicembre 1956, n. 1429, e dalle disposizioni legislative ivi richiamate.

ART. 6.

Nei confronti del personale direttivo e docente, che abbia ottenuto la nomina in ruolo a seguito del primo concorso bandito dopo la fine della guerra 1940-45, per cattedre o posti dell'istruzione secondaria e artistica, per i quali, con i decreti ministeriali 18 novembre 1941 e 28 dicembre 1942, non vennero banditi concorsi a cattedre in nessuno dei due o in uno solo di essi, o, se banditi, non furono espletati, va riconosciuta una retrodatazione di nomina dalla data più favorevole di immissione nei ruoli dei docenti vincitori dei concorsi indetti con lo stesso bando, purché il medesimo personale si trovi nelle condizioni ed abbia i requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e dalle disposizioni legislative ivi richiamate, ovvero dall'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429.

ART. 7.

Al personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria o artistica, che trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, abbia conseguito il titolo di studio o maturata la prescritta anzianità di servizio dopo il termine stabilito per la presentazione delle domande di

ammissione all'ultimo dei rispettivi concorsi originari, la retrodatazione della nomina in ruolo prevista dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive modificazioni, è concessa con decorrenza 1° ottobre 1944, ovvero 1° ottobre 1946, ovvero 1° ottobre 1948, riconoscendo tra tali decorrenze quella immediatamente successiva al conseguimento del titolo prescritto.

ART. 8.

La retrodatazione di nomina prevista dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive modificazioni è riconosciuta anche ai vincitori del concorso bandito il 28 dicembre 1942, purché si trovino nelle condizioni ed abbiano i requisiti previsti dalla norma legislativa di cui sopra e dalle disposizioni di legge ivi richiamate.

Ai vincitori del concorso originario bandito il 28 dicembre 1942 e che ebbero la nomina in ruolo il 1° ottobre 1944 o il 1° ottobre 1946 è riconosciuta la retrodatazione della nomina stessa al 1° ottobre 1943.

ART. 9.

La retrodatazione di nomina prevista dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive modificazioni, ha valore a tutti gli effetti giuridici, di carriera, di pensione e di buon uscita, come servizio scolastico, con le qualifiche riportate nel corrispondente periodo iniziale del servizio scolastico di ruolo effettivamente prestato.

ART. 10.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge decorreranno dal 1° gennaio 1958, mentre quelli derivanti dagli altri articoli decorreranno dal 1° luglio 1963.

ART. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 concernente il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio.